

Ai Sigg. Clienti
Loro sedi

Trani, 20 settembre 2024

REATI PENALI DI OMESSI VERSAMENTI IVA E RITENUTE

Secondo le modifiche del Dlgs 87/2024, i reati di omesso versamento delle ritenute e dell'IVA diventano **penalmente rilevanti** se le somme **dovute al di sopra delle soglie** previste, 150.000 per le ritenute e 250.000 per l'iva, **non sono versate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale.**

Così se in passato ai fini Iva il termine era la scadenza per il versamento dell'acconto (di regola 27 dicembre) e per le ritenute il termine di invio della relativa dichiarazione, dal 29 giugno 2024, *l'omesso versamento oltre soglia rileva penalmente solo se il debito rimane tale al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.*

In ogni caso, le nuove norme prevedono che la commissione del reato si verifica **solo se a tale data** (31 dicembre) **il debito tributario non sia in corso di estinzione mediante rateazione da avviso bonario.**

Quindi le norme richiedono che *non sia in corso una rateazione* del debito dovuto a seguito delle comunicazioni riguardanti i *controlli automatizzati o formali.*

Viene previsto, inoltre, che la punibilità dell'autore del reato **sorge anche** qualora si sia verificata la **decadenza dalla rateazione** (art. 15-ter Dpr 602/1973) e l'ammontare del debito residuo sia superiore a 50.000 euro per l'omesso versamento delle ritenute e a 75.000 per l'omesso versamento dell'Iva.

A tal riguardo, tale decadenza, con conseguente iscrizione a ruolo degli importi dovuti, si verifica con il mancato pagamento della prima rata entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle comunicazioni sopra citate, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva

Onde consentire al contribuente l'avvio della rateazione entro il 31 dicembre, è stato previsto che *gli esiti del controllo automatizzato dovranno essere comunicati entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.*

Cordiali saluti

Studio Professionisti Associati stp